



## IL CALENDARIO DELLA TURNAZIONE DEVE ADEGUARSI AI GIORNI DI VISITA DEL FIGLIO

di Massimiliano Mancini<sup>1</sup>

**ABSTRACT:** *Condannato il comune che ha imposto a tutto il personale della Polizia Locale la stessa turnazione, rifiutandosi di lasciare liberi i giorni in cui un dipendente separato con affidamento congiunto aveva il figlio minore secondo il calendario fissato dal tribunale.*

**KEYWORDS:** #giudicedellavoro #giudicelavoro #Ricorsi #dirittodellavoro #dirittilavoratori #tribunalelarino #PoliziaLocale #PoliziaMunicipale #Giurisprudenza #MassimilianoMancini #PierluigiArigliani #massimilianomancini #EspertiUPLI #UPLI #UnionePoliziaLocaleItaliana.

### INDICE

La vicenda 1; La decisione 2.

### LA VICENDA

Un operatore di polizia locale affidatario in forma congiunta con l'ex coniuge, ma genitore non collocatario di una figlia minore tenuto al rispetto del calendario di visita predisposto dal Tribunale della separazione chiedeva l'adeguamento dei propri turni di lavoro in modo da avere liberi i giorni in cui il Giudice aveva fissato il diritto di visita della propria figlia minore.

L'ente di appartenenza accoglieva la prima richiesta formulata all'inizio del 2015 ma, improvvisamente, il 27 gennaio 2020 il Comando lo informava che da quel momento avrebbe fatto la stessa turnazione degli altri colleghi.

Alle rimostranze del dipendente l'Ente di appartenenza adduceva prima delle inspiegate motivazioni di servizio e poi delle carenze di personale, senza mai spiegare compiutamente perché non fosse più possibile evitare il servizio il martedì e venerdì pomeriggio e due fine settimana al mese, ossia i giorni in cui il Tribunale ha fissato le visite della figlia, nonostante l'ufficio al quale è addetto, occupandosi di accertamenti anagrafici, possa svolgere l'attività indifferente la mattina o il pomeriggio.

Quindi proponeva ricorso al giudice del lavoro di Larino, in provincia di Campobasso, tramite l'avvocato Pierluigi Arigliani del Foro di Benevento, che accoglieva in pieno le richieste del dipendente.

---

<sup>1</sup> Segretario Generale UPLI, già comandante dirigente di Polizia Locale e Provinciale, docente e consulente in enti pubblici e aziende private.



## LA DECISIONE

Il Tribunale di Larino ha rilevato la contraddittorietà delle motivazioni addotte dall'Ente di appartenenza del ricorrente che da un lato afferma nella comparsa di costituzione che l'attuale turnazione del ricorrente è compatibile con l'ordinanza che disciplina il diritto di visita, cosa che non corrisponde al vero nella realtà, e dall'altro, invocando non meglio precisate ragioni di servizio, afferma che non sarebbe più possibile concedere una turnazione "personalizzata".

Inoltre il Comune non fornisce alcuna concreta delucidazione sulle esigenze di servizio in virtù delle quali da gennaio 2020 non sia più possibile evitare che il dipendente prenda servizio nei giorni fissati per il diritto di visita della figlia (ossia il martedì e venerdì pomeriggio e due fine settimana al mese).

Per quel che concerne l'asserita carenza di personale, invocata solo nella sede giurisdizionale per negare la turnazione richiesta, il giudice dalla documentazione prodotta in atti ha rilevato che la Giunta Comunale nel mese corrente ha deliberato l'assunzione di nuove dieci unità di personale della Polizia Municipale.

Il tribunale ha rigettato anche la pretestuosa difesa del Comune che, continuando con le contraddizioni nella linea di difesa, asseriva di aver modificato la turnazione personalizzata del ricorrente poiché lo stesso avrebbe ommesso di produrre l'ordinanza di separazione in quanto si è invece accertato che essa risulta formalmente comunicata al Comune e che è stata anche prodotta in giudizio.

Quindi ritenendo sussistente il *fumus boni juris* e l'evidente *periculum in mora*, poiché il ricorrente corre il rischio non solo di comprometterne seriamente il rapporto affettivo con il padre, ma anche di subire richieste di modifiche della separazione, con tutte le conseguenze giuridiche e personali che ne deriverebbero.

Il Tribunale quindi ha accolto il ricorso e condannato il Comune di appartenenza dell'operatore di polizia locale al pagamento delle spese.